



CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Area 4

Lavori Pubblici-Espropri

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 / DEL REGISTRO

DATA 04.03.2015

Oggetto: Approvazione modifica al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2013 sono state approvate le modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17/06/1994 e modificato con Delibera di C.C. n. 40 del 31/10/2012;
- **CONSIDERATO** che, anche a seguito di specifiche richieste da parte di cittadini, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, per fornire agli Uffici competenti e alla cittadinanza uno strumento normativo coordinato e rispondente alle aspettative;
- **RITENUTO** pertanto, modificare e provvedere ad aggiornare ulteriormente il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 12/04/2013 nel modo seguente:
 - 1) di sostituire all'art. 72 il riferimento all'art. 91 con l'art. 97;
 - 2) di sostituire, all'art. 100 comma 1, il riferimento all'art. 88 con l'art. 93;
 - 3) di sostituire all'art. 103 il riferimento all'art. 95 con l'art. 101;
 - 4) di sostituire all'art. 104 il riferimento all'art. 95 con l'art. 101;
 - 5) di sostituire all'art. 113 il riferimento all'art. 106 con l'art. 112;
 - 6) Di integrare il comma 16 dell'art. 106 con le lettere a) e b), nel modo seguente:
 - a) Qualora sia stato effettuato il riutilizzo del loculo con componimento dei resti mortali dell'originario concessionario in urna cineraria e questi successivamente venga traslato altrove, gli eredi del riutilizzatore dovranno corrispondere l'ulteriore 50% del prezzo del loculo, pena lo sgombero della salma nel campo comune;
 - b) Allo scadere della concessione, qualora gli eredi o aventi diritto dell'originario concessionario non provvedano al rinnovo ad esso dovranno provvedere gli eredi o aventi



diritto del riutilizzatore pena lo sgombero della salma e dei resti mortali o urna cineraria nel campo comune;

- **VISTO** il Decreto legislativo N°267/2000;
- **VISTO** il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

- 1) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 12/04/2013 nel modo seguente:
 - di sostituire all'art. 72 il riferimento all'art. 91 con l'art. 97;
 - di sostituire, all'art. 100 comma 1, il riferimento all'art. 88 con l'art. 93;
 - di sostituire all'art. 103 il riferimento all'art. 95 con l'art. 101;
 - di sostituire all'art. 104 il riferimento all'art. 95 con l'art. 101;
 - di sostituire all'art. 113 il riferimento all'art. 106 con l'art. 112;
- 2) Di integrare il comma 16 dell'art. 106 con le lettere a) e b), nel modo seguente:
 - a) Qualora sia stato effettuato il riutilizzo del loculo con componimento dei resti mortali dell'originario concessionario in urna cineraria e questi successivamente venga traslato altrove, gli eredi del riutilizzatore dovranno corrispondere l'ulteriore 50% del prezzo del loculo, pena lo sgombero della salma nel campo comune;
 - b) Allo scadere della concessione, qualora gli eredi o aventi diritto dell'originario concessionario non provvedano al rinnovo, ad esso dovranno provvedere gli eredi o aventi diritto del riutilizzatore pena lo sgombero della salma e dei resti mortali o urna cineraria nel campo comune;
- 3) Si da atto che per effetto delle superiori modifiche e sostituzioni il nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria, risulta essere quello allegato alla presente con la lettera "A" che qui si intende approvato.

Il Responsabile del Servizio
(p.i. Giampaolo Liotta)



**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI
ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991**

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li 18.12.2014

IL DIRIGENTE CAPO AREA 4

Arch. Gaetano Brex

In Ordine alla Regolarità Contabile

Avola, li 18.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Sebastiano Colella

Per l'impegno di spesa si attesta la **copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991)

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45 comma 2° dello Statuto Comunale, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Avola, li 23.02.2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato "A"

CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 17/06/1994;
Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2013;
Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale n. del**

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento è adottato in conformità del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.
2. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero per l'Interno, del Ministero della Salute e dell'Autorità Giudiziaria.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. L'ASP Siracusa vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 2

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 3

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 4

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dell'accertamento del decesso, all'Ufficio dello Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal Funzionario dell'ufficio di Stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore e da Delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 5

1. L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 6, 7 e successivi.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ord. S. C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione.

ARTICOLO 6

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'ASP Siracusa dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art.9.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ARTICOLO 7

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 art. 6 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro o di autopsia a scopo giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 44 e 50.

ARTICOLO 8

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 9

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'ASP Siracusa.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 e comunque non dopo le trenta ore.

ARTICOLO 10

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASP Siracusa incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ARTICOLO 11

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.10.

ARTICOLO 12

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASP Siracusa.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASP Siracusa accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ARTICOLO 14

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 13.

ARTICOLO 15

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 16

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ARTICOLO 17

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 18

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ARTICOLO 19

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ARTICOLO 20

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASP Siracusa competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. L'ASP Siracusa comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI
ARTICOLO 21

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
 - a. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b. a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'ASP Siracusa competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 22

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 23

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASP Siracusa competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 24

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 21, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 25, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 25

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle ASP competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ARTICOLO 26

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitari dell'ASP Siracusa competente.

ARTICOLO 27

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ARTICOLO 28

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ARTICOLO 29

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

ARTICOLO 30

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 35 e 36 seguendo le prescrizioni degli articoli 23 e 37.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 32, 33 e 34 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ARTICOLO 31

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 29.

ARTICOLO 32

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 1 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Salute.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ARTICOLO 33

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:
 - a. di un certificato della competente autorità ASP quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 35;
 - b. degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di Frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ARTICOLO 34

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
 - a. nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b. certificato dell'ASP Siracusa attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 35;
 - c. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Salute.

ARTICOLO 35

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissata mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 30 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ARTICOLO 36

1. Il Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.35, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ARTICOLO 37

1. Per il trasporto di cui all'art.35, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ARTICOLO 38

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale

ARTICOLO 39

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ARTICOLO 40

1. Per i trasporti entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il Direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ARTICOLO 41

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 29, 32, 33 e 34, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 23, 25 e 30.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ARTICOLO 42

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n 83, i cadaveri delle persone decedute senza

- assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ARTICOLO 43

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

ARTICOLO 44

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o dalla casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ARTICOLO 45

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 13,14 e 15.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ARTICOLO 46

1. I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 45, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'ASP Siracusa sempre ch  nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ARTICOLO 47

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 45, ricomposti per quanto possibile devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ARTICOLO 48

1. Il coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ARTICOLO 49

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ARTICOLO 50

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa o delle ASP interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 43.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 51

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ARTICOLO 52

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli art. 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

ARTICOLO 53

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 37 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 13, 14, e 15.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ARTICOLO 54

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, il Comune deve avere nel cimitero almeno un reparto a sistema di inumazione.

ARTICOLO 55

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni anche discontinui;
 - d) i cadaveri del coniuge o del convivente, dei figli, dei genitori, delle persone di cui alle superiori lettere b) e c), anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel Comune;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - f) i nati morti e i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopra elencate;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

ARTICOLO 56

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 57

1. Il cimitero comunale deve assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 11, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengano eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ARTICOLO 58

1. I registri indicati nell'art. 57 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ARTICOLO 59

1. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche nelle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ARTICOLO 60

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e le natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione ai progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 61

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ARTICOLO 62

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche.
3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ARTICOLO 63

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati a campo di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale

- periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati a campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 91. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ARTICOLO 64

1. Nell'area di cui all'art. 63 deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ARTICOLO 65

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 66

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ARTICOLO 67

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

ARTICOLO 68

1. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 69

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 16 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2.

ARTICOLO 70

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso

da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII
SALA PER AUTOPSIE
ARTICOLO 71

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.70.
2. Nella sala, munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in piastra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII
OSSARIO COMUNE
ARTICOLO 72

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 97. e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV
INUMAZIONE
ARTICOLO 73

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

ARTICOLO 74

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 75

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura de Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 76

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 77

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 78

1. Le fosse per inumazioni cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50, ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 79

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 80

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
12. **Il servizio di inumazione è eseguito dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti, dietro attestazione del responsabile dei Servizi Sociali.**

CAPO XV

TUMULAZIONE

ARTICOLO 81

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita internamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Il Servizio di tumulazione è eseguito dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti, dietro attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 82

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione

CAPO XVI

CREMAZIONE

ARTICOLO 83

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 84

- a. l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b. l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

- c. la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e. fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f. il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g. l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h. obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i. predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

ARTICOLO 85

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 29, 32, 33 e 34 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclei radioattivi.
5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ARTICOLO 86

1. Le ceneri del defunto, possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Avola, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge, e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
2. La volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizioni di cui all'art. 38

- del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
3. Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nella istanza devono essere indicati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il proprio rapporto di parentela con il defunto oltre i dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b. La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
 - c. Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f. L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza entro il termine massimo di 30 (trenta)giorni;
 4. L' affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, anche per quelle precedentemente tumulate nel cimitero di questo Comune, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto, in triplice copia in quanto una sarà conservata dal Comune (Ufficio Stato Civile), una sarà conservata dal custode del cimitero, una da chi prende in consegna l'urna.
 5. Condizioni dell'affidamento delle ceneri:
 - a. l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - b. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c. L'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;
 6. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;
 7. Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è consegnata al Comune, previa formale richiesta;
 8. L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari richiedenti;
 9. I competenti Uffici Tecnici Comunali individuati nell'Area Tecnica 4 sono incaricati del controllo sulla collocazione delle ceneri nel luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportate anche all'esterno;
 10. In appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti

stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;

ARTICOLO 87 (Autorizzazione alla dispersione)

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà espressa dal defunto risultante dal testamento o altra forma scritta, purché datata e con firma olografa, come l'affido delle ceneri, è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune in attuazione dei principi generali e dei criteri dettati dalle leggi nazionale e regionale. Tutte le istanze relative alle suddette autorizzazioni potranno essere presentate anche con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000. Le ceneri derivanti dalla cremazione, su richiesta degli aventi titolo potranno essere tumulate, inumate in sepolture, acquisite in affido o avviate a dispersione, previo autorizzazione dello Stato Civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 18/2010, e secondo le modalità previste dalle Autorità amministrative competenti su presentazione di istanza, in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione, con allegata l'espressa volontà, ovvero in assenza di apposita disposizione dalla moglie o dal parente più prossimo. Nella suddetta istanza il richiedente dovrà indicare i propri dati anagrafici e l'indicazione del titolo alla dispersione, i dati anagrafici del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, il luogo deputato alla dispersione, con l'impegno ad effettuare la dispersione di norma entro 30 dalla data di consegna delle ceneri. L'affidatario dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che:
2. l'autorizzazione potrà essere rilasciata, nel caso in cui il Comune di dispersione fosse diverso da quello del decesso, previo nullaosta acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;
3. La dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene effettuata;
4. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:
 - a) in aree destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in aree private;
 - c) in natura;
5. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.
6. la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
7. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
8. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge Regionale Siciliana del 17 agosto 2010 n. 18.

ARTICOLO 88 (Nulla osta alla dispersione)

1. Qualora la dispersione autorizzata da altro Comune dovesse essere effettuata nell'ambito territoriale del Comune di Avola, l'Ufficio Stato Civile emetterà il nulla osta, nel rispetto della normativa regionale e secondo le modalità previste dalle Autorità amministrative competenti.

ARTICOLO 89 (Caratteristiche dell'urna per la dispersione)

- 1) Nel caso di dispersione per affondamento od interrimento l'urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di

decesso e cremazione;

2) Nel caso di dispersione in natura delle ceneri, l'urna dovrà avere le stesse caratteristiche di quella per l'affido ad esclusione della sigillatura. Qualora non vi fosse interesse alla conservazione dell'urna dopo la dispersione essa dovrà essere riconsegnata al cimitero per lo smaltimento.

ARTICOLO 90

(Consegna dell'urna e modalità di dispersione)

1) La consegna dell'urna contenente le ceneri per la dispersione avverrà, previa sottoscrizione di apposito verbale, da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e del custode del cimitero o suo delegato e dovrà riportare il numero identificativo della dispersione, corrispondente all'autorizzazione, i dati identificativi del defunto, gli estremi di autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione, gli estremi identificativi del luogo della dispersione, i dati anagrafici dell'incaricato del Comune ad assistere all'evento. Tale verbale verrà redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso, una per la Società di cremazione ed una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione.

Copia del verbale, integrato con data e ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune di decesso a cura dell'incaricato dal Comune.

Viene istituito apposito registro delle ceneri in affido, con sezione dedicata alla dispersione in cui devono essere annotati, in ordine cronologico, gli affidi e le dispersioni e riportati tutti i dati contenuti nei verbali di consegna dell'urna cineraria. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolare tutela sarà in ogni caso subordinata alle prescrizioni delle competenti Autorità amministrative.

Nel caso di dispersione per interrimento l'urna dovrà essere collocata a non meno di 75 cm. di profondità e lo scavo deve essere perfettamente colmato e compattato, in modo da ripristinare il preesistente livello del terreno.

ARTICOLO 91

(Incaricato del Comune)

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio della città di Avola e di cui si fa menzione nell'autorizzazione alla dispersione è individuato fra:

- il custode del cimitero o suo delegato;
- un dipendente del servizio Stato Civile;
- un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Le spese relative alla dispersione delle ceneri sono interamente a carico del soggetto richiedente.

ARTICOLO 92

(Controlli e sanzioni)

Il Comune, attraverso il personale dipendente dello Stato Civile o della Polizia Municipale, vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi e Regolamenti in materia, oltreché nel presente Regolamento, comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 127 comma 2 del suddetto Regolamento.

Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri.

CAPO XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 93

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Salute. Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Salute dispone per la correzione della struttura fisica del terreno e per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Salute,

sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

5. Il Servizio di esumazione è eseguito dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti dietro attestazione del Responsabile Servizi Sociali.

ARTICOLO 94

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine:

a) dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

b) Previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Nel caso in cui alla lettera b) le spese sono a totale carico del richiedente.

3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa e dell'incaricato del servizio di custodia.

ARTICOLO 95

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 96 -

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 41.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.e) del D.P.R. 254/2003 sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

3. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni, e devono essere avviati al recupero o smaltiti secondo la normativa prevista dall'art. 12 del D.P.R. 254/2003.

ARTICOLO 97

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.87.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parete del coordinatore sanitario.

6. Il servizio di estumulazione ordinaria e straordinaria è eseguita dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti dietro attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 98

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 99

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 100

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 93.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ARTICOLO 101

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
4. Il suolo concesso e tutti i diritti scaturenti dalla concessione non possono essere oggetto di vendita, né di trasferimento a qualsiasi titolo "inter vivos".
La rinuncia o la vendita arbitraria del suolo concesso o dei predetti diritti comporterà, la decadenza della concessione.
Dopo la presentazione della istanza di concessione è vietata la cointestazione ad altri dell'atto di concessione medesimo.
5. La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, di durata, comunque, non eccedente il termine di 99 anni, può essere disposta a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
 - a. persone residenti nel Comune;
 - b. persone non residenti nel Comune ma che vi siano nati o che vi abbiano avuto la residenza per almeno 5 anni anche discontinui;
6. Sulla sepoltura vengono apposte le generalità del defunto cui i resti o le ceneri si riferiscono. L'apposizione di foto e/o iscrizioni è consentita soltanto a tumulazione avvenuta. Eventuali infrazioni riscontrate saranno sanzionate ed il Comune provvederà alla rimozione delle foto e/o iscrizioni accollando le spese ai concessionari, previa diffida.
7. Nel caso di rinuncia al suolo cimiteriale o di mancato inizio della costruzione nei termini stabiliti dalla concessione, il concessionario, senza ulteriore atto deliberativo, sarà penalizzato con la automatica decadenza della concessione medesima, nonché con la perdita

del 10% del prezzo pagato; il rimborso del restante 90% della sorte capitale, risultante dalla bolletta pagata, sarà effettuato, senza interessi maturati a qualsiasi titolo, entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. La disposizione del presente punto si applica per tutte le concessioni di suoli cimiteriali sia rilasciate che da rilasciare.

8. Alla scadenza del superiore termine di 99 anni, come per legge, il suolo concesso e la sepoltura realizzata rientreranno nella disponibilità del Comune senza diritto per il concessionario o suoi aventi causa ad alcun rimborso e/o indennizzo. Il concessionario e/o i suoi aventi causa potranno esercitare, entro 3 mesi dalla comunicazione della scadenza della concessione, la facoltà di rinnovarla al prezzo e per il periodo di tempo che verranno stabiliti dal Comune. Qualora il concessionario e/o i suoi aventi causa non siano reperibili, la comunicazione di cui sopra verrà effettuata mediante pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio comunale ed al cimitero. Decorso il superiore termine, l'amministrazione potrà dare in concessione il suolo ed il manufatto sullo stesso realizzato secondo i criteri stabiliti per l'assegnazione dei suoli, al prezzo che verrà determinato dagli uffici competenti, senza diritto per il concessionario o suoi aventi causa ad alcun rimborso e/o indennizzo.

ARTICOLO 102

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 59 e seguenti.
2. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e incuria;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, così come nei casi di scadenza della concessione e suo mancato rinnovo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ARTICOLO 103

1. Le concessioni previste dall'art. 101 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 103.

ARTICOLO 104

1. Salvo quanto già previsto dall'Art.101, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la

famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al Responsabile del servizio. All'atto della concessione il concessionario potrà indicare i nominativi dei familiari che in caso di sua morte rilasceranno le dette autorizzazioni. Per le concessioni già rilasciate il concessionario potrà indicare detti nominativi in qualsiasi momento. Se il concessionario risulta defunto senza aver effettuato la predetta indicazione, dette autorizzazioni andranno rilasciate, nell'ordine di priorità dal proprio coniuge e dai suoi discendenti in linea retta in ordine di età.
5. Nei casi di "convivenza" con i titolari della concessione la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. -
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 105

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario delle ASP competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 106

1. I loculi, vengono concessi previa richiesta scritta e secondo l'ordine cronologico delle stesse, di regola, solo al decesso delle persone cui sono destinate;
2. La concessione dei loculi è vincolata alla salma indicata nella richiesta e nella concessione e non può essere trasferita a terzi a qualunque titolo inter vivos e mortis causa;
3. La concessione ha la durata di anni 30 ed il termine decorre dalla data di rilascio della concessione;
4. La concessione in vita può essere fatta a favore del coniuge vivente che abbia presentato richiesta e solo per il loculo libero attiguo a quello assegnato al coniuge defunto;
5. La concessione in vita può essere fatta, altresì, per i loculi già assegnati alla data di adozione del presente regolamento;
6. Qualora il loculo assegnato non viene utilizzato, entro un mese, dalla data dell'assegnazione-concessione per la persona a favore del quale venne richiesto, il loculo rientra nella disponibilità del Comune, previa dichiarazione di decadenza, e perdita di quanto pagato;

7. Nel caso di trasferimento di salma dal loculo per altra destinazione, il loculo rientra immediatamente nella disponibilità del Comune, previa presa d'atto con provvedimento dirigenziale e perdita di quanto pagato, da parte dell'assegnatario-concessionario;
8. La rinuncia alla concessione di un loculo non utilizzato comporterà:
 - a. il rimborso della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 1 (uno) anno dalla stipula della concessione;
 - b. il rimborso del 50% della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 5 (cinque) anni dalla stipula della concessione;
 - c. il rimborso del 25% della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 10 (dieci) anni dalla stipula della concessione;
 - d. nessun rimborso se la rinuncia avverrà dopo 10 (dieci) anni dalla stipula della concessione;
9. E' assolutamente vietata la permuta dei loculi e cellette tra privati, nonché il prestito di loculi tra privati;
10. Ogni anno viene predisposto l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e viene collocato un apposito avviso direttamente sui loculi interessati;
11. Allo scadere della concessione il loculo si intende restituito al Comune se il concessionario, i familiari o gli eredi non richiedono il rinnovo oneroso.
12. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, i familiari o eredi devono contattare l'ufficio competente per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei resti sia diversa dall'ossario comune.
13. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità di parenti o eredi entro il grado previsto dagli artt.74 e seguenti del C.C., il loculo viene liberato a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti saranno depositati nell'ossario comune.
14. In caso di accertato completamento del processo di demineralizzazione di salma collocata nel loculo e collocazione dei resti mortali in apposita urna cineraria, è consentita la collocazione, nel medesimo loculo, di ulteriore feretro del coniuge, non legalmente separato, e/o di parenti in linea retta e/o collaterale fino al 3 grado di parentela del defunto previo pagamento del 50% del prezzo corrente della concessione alla data della morte del secondo defunto.
15. Tale concessione viene intestata al nuovo richiedente per altri **30 anni**, fermo restando il diritto di sepoltura per l'urna cineraria o cassetta contenenti i resti mortali del precedente defunto.
16. Allo scadere dei **30 anni** l'originaria concessione dovrà essere rinnovata previo pagamento del 50% del prezzo corrente, a cura di chi vi abbia interesse:
 - a) Qualora sia stato effettuato il riutilizzo del loculo con componimento dei resti mortali dell'originario concessionario in urna cineraria e questi successivamente venga traslato altrove, gli eredi del riutilizzatore dovranno corrispondere l'ulteriore 50% del prezzo del loculo, pena lo sgombero della salma nel campo comune;
 - b) Allo scadere della concessione, qualora gli eredi o aventi diritto dell'originario concessionario non provvedano al rinnovo ad esso dovranno provvedere gli eredi o aventi diritto del riutilizzatore pena lo sgombero della salma e dei resti mortali o urna cineraria nel campo comune;
17. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;
18. La Giunta Comunale può assegnare postazioni per la tumulazione resti mortali di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di cultura e/o ingegno o per servizi resi alla comunità.

CAPO XIX
SOPPRESSIONI DEI CIMITERI
ARTICOLO 107

1. Il cimitero, che si trovi, nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, non può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 108

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
2. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
3. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ARTICOLO 109

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 110

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

Capo XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ARTICOLO 111

1. I piani di regolatori cimiteriali di cui all'art. 59 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti di culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ARTICOLO 112

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'ASP Siracusa. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ARTICOLO 113

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 112, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 11, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ARTICOLO 114

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

ARTICOLO 115

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di indecificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ARTICOLO 116

1. 1.A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

ARTICOLO 117

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate dal Sindaco;
 - e) a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo quelli al servizio dei non vedenti e degli organi di polizia.

ARTICOLO 118

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 119

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il custode del cimitero, può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.
2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.
3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

ARTICOLO 120

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;

- b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio, oggetti estranei o indecorosi o accedere all'area cimiteriale con abiti succinti;
- c) introdurre animali, cose irriverenti; ceste o involucri salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del custode del cimitero ed il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue;
- k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto non di propria pertinenza, senza la preventiva autorizzazione.
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasioni della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Comune;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i campi e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione;
- p) Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le precedenti indicazioni, verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 121

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al custode del cimitero e, mediante delega, alle persone riconosciute idonee e legittimate ai sensi della normativa vigente.
2. L'ASP controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 122

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere preventiva comunicazione al competente ufficio del Comune.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.

3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre compresi (Commemorazione dei defunti) le imprese, non possono eseguire, all'interno dei Cimiteri, lavori di alcun genere.
5. E' consentito entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico delle merci.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

ARTICOLO 123

1. Il personale di servizio nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero ed in particolare è comunque tenuto:
 - a. Ad esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
 - b. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dal Comune;
 - c. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - d. curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, locali custodia, camera mortuaria);
 - e. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - f. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc. ed eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - g. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - h. effettuare tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazione, ecc) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - i. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
 - j. consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
 - k. osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al Cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente;
 - l. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - m. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - n. Il responsabile – custode del cimitero è tenuto a registrare tutte le operazioni di esumazioni, tumulazioni, seppellimenti e traslazioni svolte giornalmente, e trasmettere, settimanalmente, le relative comunicazioni al responsabile del servizio.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compenso, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 388, 340, e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dell'art.107 del D.P.R. 10/09/19990, n.285.
4. La violazione da parte di terzi di norme e comportamenti dettati dal presente Regolamento, comporta, oltre alla eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti – anche coattiva – con oneri a carico esclusivo del trasgressore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 fino ad un massimo di €.500,00 da applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n.689/81.
5. Trova in ogni caso l'applicazione l'art. 16 della legge 689/81.
6. Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente o comunque in servizio presso il cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimenti disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Il Comando della Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

ARTICOLO 124

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività. E' consentita l'esposizione di immagini sacre.

ARTICOLO 125

1. Il Comune fornisce, a richiesta degli interessati, il servizio di illuminazione votiva.

CAPO XXII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 126

1. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'ASP Siracusa competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento .

ARTICOLO 127

1. 1.Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, 603, e degli articoli 32 e 113 delle legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Le violazioni del presente Regolamento accertate dal personale del cimitero e dallo stesso comunicate al Comando dei Vigili Urbani, vengono sanzionate da parte della P.M. con una ammenda da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 da applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81.

ARTICOLO 128

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore dalla data di esecutività dell'approvazione della Delibera.
2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile e/o difforme con le disposizioni del presente regolamento.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 19.07 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

01) Iacono Salvatore	R	A	:	16) Ambrogio Giuseppe	P	A
02) Tardonato Francesco	R	A	:	17) Coletta Giuseppe	P	A
03) Rossitto Gabriele	P	A	:	18) Cancemi Vincenzo	R	A
04) Caldarella Giuseppe	R	A	:	19) Libro Stefano	R	A
05) Caruso Paolo Corrado	R	A	:	20) Bianca Davide	R	A
06) Pintaldi Sergio	P	A	:	21) Di Rosa Corrado	R	A
07) Dell'Albani Sebastiana	R	A	:	22) Masuzzo Marta Maria	P	A
08) Passarello Sebastiano	R	A	:	23) Forte Danilo	R	A
09) Orlando Antonio	R	A	:	24) Morale Sebastiano	R	A
10) Canonico Corrado	P	A	:	25) D'Amato Giovanni	P	A
11) Amato Salvatore	P	A	:	26) Ragusa Luisa	R	A
12) Murè Michele	R	A	:	27) Bellomo Sebastiano	P	A
13) Midolo Corrado	R	A	:	28) Caruso Paolo	P	A
14) Inturri Sebastiano	P	A	:	29) Falco Stefania	P	A
15) Oliva Corrado	R	A	:	30) Rauceca Corrado	R	A

Risultano presenti n° 20 ed assenti n° 10 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Stefano Libro nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario generale Dott. Massimo Gangemi

Aperta la seduta, il Presidente, premesso che durante la seduta di inizio i lavori erano stati rinviati per mancanza del numero legale, in sede di votazione del punto relativo alla approvazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 12.04.2013 , invita il Consiglio a procedere alla votazione per appello nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n° 19

Assenti n° 11

Favorevoli n° 14 (Iacono, Dell'Albani, Orlando, Midolo, Oliva, Coletta, Cancemi, Libro, Bianca, Di Rosa, Forte, D'Amato Ragusa, Raucea)

Astenuti n° 5 (Tardonato, Caldarella, Caruso Paolo Corrado, Passarello, Morale)

La proposta viene così approvata.

Infine, su richiesta del consigliere Di Rosa Corrado, il Presidente mette ai voti la immediata Esecutività dell'atto che per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei n° 19 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE


- Vista la proposta dell'ufficio;
- Visti i pareri espressi sia dalla competente commissione consiliare che del Collegio dei Revisori dei conti;-
- Richiamata la precedente delibera n° 18 del 03.03.2015 con la quale la proposta è stata già oggetto di discussione del Consiglio comunale;-
- Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;-
- Visto il TUEL vigente;-

DELIBERA

1. Di approvare la modifica al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 12.04.2013.-
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.-

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Stefano Libro



**Il Segretario Generale
Dott. Massimo Gangemi**



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimo Gangemi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE